



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO

Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)

Tel. 051-910094 — FAX 051-6745563 CF:91201370375

boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento di Disciplina (da ora in poi “Regolamento”), con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale può essere offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto, in accordo con la famiglia.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi, e comunque all'esplicitarsi del ruolo che ricoprono.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi enunciati nel Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO

Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)

Tel. 051-910094 — FAX 051-6745563 CF:91201370375

boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it

Art. 3 – Mancanze disciplinari

1. Si configurano come **mancanze lievi**:

- a) presentarsi alle lezioni occasionalmente in ritardo o senza materiali;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.);
- d) dimenticare di spegnere il cellulare;
- e) assentarsi dalle lezioni in modo ingiustificato.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi dispositivo elettronico durante l'orario scolastico;
- b) fumare nei locali e nel cortile dell'Istituto;
- c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
- d) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- e) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo o negligenza;
- f) reiterare un comportamento scorretto, già sanzionato da richiamo ufficiale (vedi art. 4.1)
- g) rubare oggetti o materiali di modesto valore;
- h) compiere atti o gesti potenzialmente lesivi (sgambetti, togliere la sedia ai compagni o all'insegnante) o autolesivi.

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o che le offese si configurino come razziste;
- b) rubare beni o materiali di valore a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- c) compiere atti di vandalismo su cose;
- d) compiere atti di violenza (fisica e/o morale) su persone;
- e) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi pericolosamente dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, etc.), anche durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
- f) compiere atti che mettano a rischio l'incolumità delle persone;
- g) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione o che comunque compromettano l'immagine e il decoro dell'Istituto e di chi vi opera;
- i) reiterare una mancanza grave.

Art. 4 - Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva in primis con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e trascritto sul libretto personale dello studente per informare le famiglie. Tale comunicazione deve essere



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO

Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)

Tel. 051-910094 — FAX 051-6745563 CF:91201370375

boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it

controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con il provvedimento del Richiamo Ufficiale (richiesto dal Coordinatore di classe o altro docente del consiglio di classe) o i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3.2 vengono sanzionate con ammonimento scritto da parte del Dirigente Scolastico, comunicato alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio del Dirigente o del Vicario che lo conserva fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a studente/ssa. Le violazioni di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 3.2 possono venire sanzionate anche con la sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla scuola fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore, come vittima o come complice) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le mancanze gravissime di cui all'art. 3.3 sono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale e possibile non ammissione all'Esame di Stato. I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b) e c)) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e cronologicamente "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dal Vicario, alla presenza di un



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO

Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)

Tel. 051-910094 — FAX 051-6745563 CF:91201370375

boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it

insegnante di classe e/o di un genitore. Dell' audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico o dal Vicario.

Nel caso in cui nell' evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell' apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell' audizione, potrà seguire:

- a) l' archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Nel caso di provvedimenti di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, questi vengono convocati entro il termine massimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e/o di esclusione dallo scrutinio o dall' esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l' anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l' entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l' organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 – Danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 – Iscrizione ad altro istituto

Nei casi in cui l' autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d' anno, ad altra scuola.

Art. 9 – Allontanamento non superiore ai 15 giorni

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10 – Allontanamento superiore ai 15 giorni



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO

Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)

Tel. 051-910094 — FAX 051-6745563 CF:91201370375

boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11 – Decorrenza e termine delle sanzioni

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 12 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso; qualora non si pronunci entro detto termine, il ricorso si intende respinto.

Art. 13 - Organo di Garanzia interno alla scuola

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- due docenti della scuola secondaria di I grado designati, su proposta del Collegio dei Docenti, dal Consiglio di Istituto, che designa anche due membri supplenti;
- due genitori, eletti nei Consigli di Classe e designati dalla componente genitori del Consiglio di Istituto, la quale designa anche due membri supplenti.

2. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. In occasione delle surroghe il Consiglio di Istituto designa ulteriori membri supplenti per le rispettive componenti.



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO

Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO)

Tel. 051-910094 — FAX 051-6745563 CF:91201370375

boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it

4. L'Organo di Garanzia decide su richiesta dei genitori degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

5. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza di almeno un membro per ogni componente (docenti/genitori) oltre che del Dirigente scolastico o suo delegato; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con voto palese con la maggioranza dei voti validamente espressi; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La funzione di verbalizzante è affidata dal Presidente ad un docente.

Art. 14 – Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente Regolamento una violazione allo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR 249/1998 e s.m.i.), può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/11/2023 con delibera n. 66.